

REGOLAMENTO del 13 maggio 2011, n. 3

**“Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 “Regolamento di attuazione di cui alla Legge Regionale n. 14 del 18 novembre 2009, articolo 54, comma 1, lett. a): Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro” e adeguamento dello Statuto dell’Agenzia per il Lavoro e l’Istruzione (ARLAS)”**

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;  
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;  
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;  
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 55 del 21/02/2011;  
visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;  
considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

EMANA

il seguente Regolamento :

Art.1

Modifiche al regolamento 2 aprile 2010, n. 8

1. Il comma 1, dell'articolo 17 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 è sostituito dal seguente:  
“1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge 18 novembre 2009, n. 14, la Giunta, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione, nomina, ai sensi dell'articolo 21, comma 7 il Comitato di indirizzo dell'ARLAS e il Direttore Generale i quali durano in carica cinque anni. Il Direttore Generale partecipa a riunioni del Comitato di indirizzo senza diritto di voto”.
2. Il comma 1, dell'articolo 11 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 è sostituito dal seguente:  
“1. La Commissione regionale per il lavoro esprime, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 14/2009, pareri in ordine a:
  - a) modalità di accesso agli strumenti di orientamento e assistenza ai disoccupati, agli inoccupati, ai soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in difficoltà o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
  - b) azioni di sviluppo dell'occupazione e di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro in particolare per contrastare la disoccupazione di lunga durata, la disoccupazione femminile e giovanile e i fenomeni di fuoriuscita dal mercato del lavoro;

- c) criteri e procedura di accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, nonché per la sospensione e la revoca dell'accREDITamento stesso, le tipologie di servizi che possono essere affidati ai soggetti accREDITati e le modalità di verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati, anche per la sospensione o la revoca delle convenzioni nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 18 della legge n. 14/2009;
- d) modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei soggetti accREDITati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 14/2009;
- e) definizione delle categorie di soggetti svantaggiati che possono essere assunti con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e all'articolo 34 della legge n. 14/2009, nonché determinazione del contenuto del piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, degli interventi formativi che devono essere erogati e dei requisiti professionali dei tutor aziendali;
- f) contenuti necessari delle convenzioni di cui all'articolo 26 del presente Regolamento e le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni in esse contenute, anche ai fini della sospensione o della revoca delle stesse;
- g) requisiti, modalità e procedure per il rilascio ai soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione all'esercizio sul territorio regionale dei servizi relativi all'intermediazione, alla ricerca e selezione del personale e alla ricollocazione del personale nonché delle condizioni per la sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa secondo quanto stabilito nell'articolo 19 della legge n. 14/2009;
- h) modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei soggetti autorizzati;
- i) definizione dei livelli essenziali del servizio che devono assicurare i Centri per l'impiego e i soggetti pubblici e privati autorizzati o accREDITati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 16 della legge n. 14/2009;
- j) criteri per la gestione operativa dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori;
- k) caratteristiche dei modelli relativi alle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro e modalità di tenuta e trasmissione degli stessi tenendo conto del modello nazionale di comunicazioni obbligatorie;
- l) modalità tecniche di funzionamento del Sistema Informativo Regionale del Lavoro (SIRL), in coordinamento con i parametri tecnici nazionali di intercomunicazione della Borsa continua nazionale del lavoro e in coerenza con i flussi informativi di scambio determinati a livello nazionale;
- m) modalità di interconnessione dei Centri per l'impiego e dei soggetti, pubblici o privati, accREDITati o autorizzati, con il Sistema Informativo Regionale del Lavoro, con particolare riguardo alla trasmissione delle informazioni;
- n) criteri e procedure per l'accertamento, la verifica periodica e la certificazione dell'esistenza o della cessazione dello stato di disoccupazione da parte dei Centri per l'impiego;
- o) servizi per l'impiego ulteriori, rispetto a quelli elencati dall'articolo 14 del presente Regolamento, per l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, il soddisfacimento delle esigenze occupazionali delle imprese e lo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro;
- p) criteri e procedure per limitare le richieste nominative nell'ambito del bacino dei lavoratori stagionali;
- q) criteri, procedure e modalità operative di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
- r) requisiti per l'accREDITamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di interventi in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali e dei principi e degli indirizzi generali di cui all'articolo 37 della legge n. 14/2009;
- s) promozione delle convenzioni tra i Centri per l'impiego e le altre strutture competenti in materia di occupabilità femminile di cui all'articolo 23 del presente Regolamento;
- t) requisiti, modalità e procedure per la determinazione dello stato di particolare gravità dei disabili per i quali favorire l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di cui all'articolo 12 della legge 12 marzo 1999 n. 68 tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 del presente Regolamento;
- u) individuazione di particolari situazioni di difficoltà dei lavoratori da sostenere per l'accesso al credito secondo quanto disposto dall'articolo 35 della legge n. 14/2009;
- v) approvazione delle liste di mobilità e altre competenze previste dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991 n. 223;
- w) definizione del rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il numero dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato”.

## Art.2

### Adeguamento dello Statuto dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione

1. In attuazione dell'attuazione dell'articolo 21 della Legge Regionale 18 novembre 2009, n. 14, come modificato dall'articolo 2 della Legge Regionale 20 luglio 2010, n. 7, l'adeguamento dello Statuto dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione (ARLAS) è contenuto nell'Allegato A al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

## Art.3

### Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

STATUTO  
DELL'AGENZIA PER IL LAVORO E L'ISTRUZIONE (ARLAS)  
ARTICOLO 21 LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2009 N. 14

TITOLO I  
NATURA GIURIDICA, SEDE E FUNZIONI

Art. 1  
Natura giuridica

1. Ai sensi dell'articolo 21 della Legge Regionale 18 novembre 2009 n. 14 l'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione — di seguito denominata ARLAS — è un Ente pubblico non economico strumentale della Regione dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

Art. 2  
Sede ed articolazioni

1. L'ARLAS ha sede in Napoli.  
2. Ai sensi dell'articolo 21 comma 9 L. R. n. 14/2009 e dell'articolo 17 del Regolamento di attuazione approvato con DGR n. 1847 del 18.12.2009, possono essere costituite, con apposita deliberazione del Comitato di indirizzo, articolazioni periferiche dell'ARLAS, su base provinciale, nel limite massimo di una per ciascuna Provincia.

Art. 3  
Funzioni e attività

1. L'ARLAS, in conformità all'articolo 4 lettera d) del D. Lgs. n. 469/1997, all'articolo 21 della L. R. n. 14/2009 e all'articolo 17 del Regolamento di attuazione, nel rispetto della programmazione regionale e delle direttive espresse dall'organo di indirizzo, svolge funzioni amministrative, di supporto tecnico, di qualificazione, di assistenza, di studio e di monitoraggio nell'ambito delle politiche per il lavoro, l'istruzione e la formazione professionale in un'ottica di integrazione e coordinamento.  
2. Nell'ambito delle politiche per il lavoro l'ARLAS fornisce assistenza e supporto tecnico nella definizione della programmazione e delle linee di indirizzo delle politiche regionali per il lavoro e per la formazione svolgendo l'attività di istruttoria, analisi e studio necessaria per l'elaborazione del Documento triennale ed annuale di programmazione e fornisce assistenza tecnica agli organi di programmazione e concertazione, in particolare alla Conferenza regionale per il lavoro e alla Commissione regionale per il lavoro, per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge n. 14/2009. In particolare l'ARLAS:  
a) fornisce assistenza tecnica e strumentale alla Commissione regionale per il lavoro in merito agli indirizzi regionali delle politiche del lavoro e della formazione professionale e sui relativi atti applicativi;  
b) gestisce l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro assicurando la raccolta e l'elaborazione dei dati provenienti dai servizi per l'impiego e da altre fonti qualificate e la realizzazione di studi e ricerche tematiche nonché la diffusione dei relativi risultati;  
c) elabora un rapporto annuale sullo stato del mercato del lavoro regionale;  
d) assicura la gestione informatizzata e l'utilizzo a fini statistici di monitoraggio e valutazione dei dati attinenti gli strumenti e le azioni di promozione della qualità del lavoro nell'ambito del sistema regionale di Alta Qualità del Lavoro (AQL);  
e) fornisce assistenza tecnica nell'elaborazione dei parametri qualitativi di utilizzazione del lavoro di cui all'articolo 9 della legge n. 14/2009;  
f) realizza studi e ricerche finalizzati alla previsione dei fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera richiesti dal mercato e all'analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori e delle imprese;  
g) rileva ed analizza i settori a elevato tasso di lavoro irregolare;  
h) effettua il monitoraggio e analizza i flussi dei lavoratori che emigrano verso altre aree del Paese;  
i) realizza studi e ricerche su aspetti specifici del mercato del lavoro regionale;  
j) monitora le forme contrattuali di lavoro, con particolare attenzione alle tipologie di lavoro flessibile, alle loro causali, ai regimi degli orari, alle condizioni retributive, al lavoro sommerso e quello precario;  
k) effettua il monitoraggio dell'impatto dell'impiego dei fondi strutturali sulle politiche del lavoro e dell'occupazione;

l) svolge, in coerenza con gli indirizzi dettati dalla Regione, le attività istruttorie per la certificazione AQL delle imprese e tutte le funzioni connesse agli "Sportelli unici" per la gestione della procedura di rilascio della certificazione e per le richieste di incentivi di cui agli assi di intervento previsti nella L.R. n. 14/2009;

m) assicura assistenza tecnica alle Province per la progettazione dei Piani provinciali per le politiche del lavoro;

n) fornisce supporto ed assistenza tecnica per la definizione dei Piani d'azione sociali, regionali o provinciali, per la programmazione delle azioni e degli interventi nelle aree di crisi;

o) fornisce assistenza e supporto tecnico ai Centri per l'impiego e collabora con essi per favorire i processi di integrazione tra i servizi per l'impiego, il sistema della formazione professionale e le azioni di sostegno all'occupazione e per assicurare il corretto funzionamento e l'erogazione dei servizi al lavoro;

p) contribuisce a qualificare i servizi per l'impiego attraverso la promozione e la diffusione delle attività e l'assistenza di analisi, studio e documentale;

q) svolge attività di monitoraggio e valutazione dei servizi erogati, ivi compresi gli interventi formativi anche attraverso il coordinamento delle attività di monitoraggio svolte a livello provinciale per assicurare omogeneità su tutto il territorio regionale;

r) fornisce sostegno ai Centri per l'impiego per la promozione dell'integrazione fra servizi per il lavoro e formazione professionale decentrata;

s) svolge le istruttorie necessarie all'iscrizione dei soggetti pubblici e privati accreditati per l'erogazione dei servizi per l'impiego nell'elenco regionale di cui all'articolo 18 della L. R. n. 14/2009 e cura la tenuta e l'aggiornamento di esso;

t) provvede all'istituzione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco regionale dei soggetti autorizzati allo svolgimento, sul territorio regionale, di attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale provvedendo anche alle comunicazioni degli estremi delle autorizzazioni regionali rilasciate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché dell'eventuale sospensione e revoca delle stesse, ai fini delle iscrizioni delle Agenzie nella sezione regionale del relativo Albo nazionale;

u) gestisce il Sistema Informativo regionale del Lavoro (SIRL) assicurando il raccordo con il Sistema informativo delle altre Regioni e con la Borsa continua nazionale del lavoro secondo gli standard nazionali e le specificità locali;

v) supporta gli uffici regionali per le politiche del lavoro rivolte ai disabili;

w) promuove iniziative per l'orientamento dell'imprenditoria, dell'autoimprenditorialità, del lavoro autonomo o associato, della cooperazione sociale e per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità o in condizioni di svantaggio occupazionale;

x) svolge studi, ricerche ed analisi aventi a oggetto i settori di intervento delle politiche industriali e di sviluppo al fine di favorire l'integrazione delle politiche produttive ed industriali e delle politiche occupazionali.

3. Sul piano delle politiche della formazione l'ARLAS sostiene il processo di decentramento delle funzioni della formazione e dell'orientamento professionale attraverso il supporto tecnico alle Province nella rilevazione dei fabbisogni formativi, nella programmazione delle politiche formative e nella predisposizione di un'offerta integrata di istruzione e formazione.

4. L'ARLAS inoltre:

a) fornisce assistenza tecnica e strumentale all'Osservatorio regionale sull'apprendistato;

b) fornisce assistenza tecnica e strumentale nell'ambito del Repertorio regionale delle qualifiche per il rilascio delle qualifiche professionali;

c) gestisce l'Elenco regionale delle Commissioni di esame per il rilascio delle qualifiche, strutturato per aree formative e professionali;

d) fornisce assistenza tecnica all'Amministrazione regionale per la validazione dei Piani provinciali dell'offerta formativa di cui all'articolo 10 del Regolamento di attuazione relativo alla formazione professionale approvato con DGR n. 1849 del 18.12.2009;

e) svolge attività di supporto tecnico e strumentale per la certificazione delle competenze;

f) svolge un ruolo tecnico di coordinamento e di attuazione dei percorsi di integrazione tra il sistema scolastico e il sistema formativo contribuendo alla progettazione del sistema di riconoscimento reciproco dei crediti formativi;

g) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco regionale delle Commissioni di valutazione delle competenze strutturato per aree formative e professionali;

h) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco regionale degli operatori della formazione;

i) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco regionale degli Enti accreditati per lo svolgimento delle attività di formazione ed orientamento;

j) fornisce supporto tecnico e strumentale alle attività di verifica e monitoraggio del sistema regionale di accreditamento per i servizi per la formazione e l'orientamento.

5. L'ARLAS - organismo tecnico dell'Amministrazione regionale - svolge un ruolo strategico di progettazione e supporto tecnico in materia di coordinamento ed attuazione degli interventi di politica del lavoro, della formazione e dell'istruzione.

6. Nell'ambito dei processi di integrazione delle politiche, l'ARLAS - attraverso i suoi dipartimenti - svolge in particolare le seguenti attività tecniche, operative e strumentali:

- a) predisposizione dell'offerta di percorsi formativi integrati;
  - b) studi, ricerche e sperimentazione di modelli d'intervento per la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori;
  - c) produzione ed acquisizione di supporti tecnici e didattici;
  - d) sviluppo ed implementazione dei sistemi informativi;
  - e) trasferimento di buone pratiche;
  - f) monitoraggio e valutazione degli interventi formativi;
  - g) coordinamento e supporto ai processi di integrazione tra istruzione e formazione professionale, tra cui i programmi di potenziamento dell'offerta formativa;
  - h) monitoraggio e valutazione dell'impatto e dell'occupazione delle politiche formative;
  - i) progettazione, promozione e sviluppo dei percorsi finalizzati all'integrazione tra istruzione, formazione e inserimento lavorativo;
  - j) supporto tecnico e progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
  - k) progettazione e coordinamento di iniziative ed azioni di contrasto alla dispersione scolastica;
  - l) supporto tecnico e progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro mediante sistemi di reciproco riconoscimento dei crediti e percorsi finalizzati ai rientri scolastici e/o ai passaggi tra il sistema di istruzione e il sistema della formazione;
  - m) attuazione e promozione dei tirocini formativi e di orientamento;
  - n) verifica e monitoraggio dei tirocini formativi e di orientamento attivati sul territorio regionale;
  - o) predisposizione di una relazione annuale sugli aspetti quantitativi, qualitativi e sulle modalità di attuazione dei tirocini formativi.
7. L'ARLAS può svolgere a titolo oneroso, mediante stipula di contratti di diritto privato o di Convenzioni, attività per altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta in materie attinenti alle proprie funzioni istituzionali ed in conformità con i criteri di indirizzo gestionali e finanziari fissati dalla Giunta regionale.

## TITOLO II ORGANI

### Art.4 Organi

1. Sono organi istituzionali dell'ARLAS il Comitato di indirizzo, il Direttore Generale e il Collegio sindacale.

### Art.5 Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo è organo di indirizzo e di programmazione dell'ARLAS, in esecuzione delle direttive, espresse attraverso l'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di Lavoro e Formazione professionale, nomina il Comitato di indirizzo dell'Agenzia, formato da tre componenti, di cui uno nominato dal Consiglio Regionale esperto in materia di lavoro formazione e istruzione, che elegge il Presidente al suo interno con funzioni di rappresentanza legale dell'ARLAS.

3. I componenti del Comitato di indirizzo durano in carica cinque anni salvo le specifiche ipotesi di decadenza e revoca.

4. Il Comitato di indirizzo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ovvero ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o a richiesta della maggioranza dei componenti o di due componenti del Collegio sindacale.
5. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato di indirizzo con funzioni consultive.
6. Gli avvisi di convocazione devono essere comunicati a domicilio, ovvero al domicilio eletto, a mezzo di raccomandata A/R oppure a mezzo telegramma o posta elettronica a tutti i componenti del Comitato di indirizzo almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta e devono recare l'ora, il luogo dell'adunanza e i singoli punti dell'ordine del giorno. Nei casi urgenti la comunicazione deve essere ricevuta almeno ventiquattro ore prima della seduta, con l'indicazione, anche sintetica, del motivo dell'urgenza. La convocazione d'urgenza non è consentita per l'approvazione degli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
7. Il Comitato di indirizzo si costituisce con la presenza di almeno due componenti e delibera, di norma, solo sui punti e sugli argomenti posti all'ordine del giorno ma può deliberare sugli argomenti non inclusi quando siano presenti alla seduta tutti i componenti e nessuno di essi chieda di rinviare l'argomento ad altra seduta.
8. Le riunioni del Comitato di indirizzo si tengono di norma presso la sede dell' ARLAS, salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione.
9. Le riunioni del Comitato di indirizzo non sono pubbliche, salvo diversa decisione dello stesso a maggioranza per la discussione di determinati argomenti.
10. Le adunanze del Comitato di indirizzo sono presiedute dal Presidente ovvero, in casi di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano fra i presenti.
11. Le deliberazioni del Comitato di indirizzo sono valide se assunte alla presenza di almeno la metà dei componenti e con la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei presenti.
12. A parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua mancanza, di colui che presiede l'adunanza.

#### Art.6

##### Funzioni del Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo compie tutti gli atti idonei, necessari o opportuni per il raggiungimento dei fini istituzionali di essa. In particolare il Comitato di indirizzo delibera circa:
  - a) l'approvazione del Piano annuale e triennale delle attività svolte dall'ARLAS da presentare alla Giunta regionale;
  - b) la verifica della rispondenza dei risultati gestionali agli obiettivi programmati;
  - c) l'approvazione del bilancio annuale di previsione, del bilancio consuntivo e degli atti a essi connessi;
  - d) la locazione, l'acquisto, la manutenzione, l'uso e la gestione di immobili;
  - e) l'approvazione dei regolamenti interni proposti dal Direttore Generale;
  - f) la programmazione dei fabbisogni organici del personale proposti dal Direttore Generale;
  - g) l'accettazione di deleghe di attuazione o gestione da parte di terzi e relative convenzioni, ivi comprese le attività che l'ARLAS può svolgere su richiesta di Enti e/o soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione;
  - h) la costituzione o la partecipazione a società o consorzi;
  - i) la nomina e la revoca dei dirigenti e degli alti funzionari con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti nel caso di provvedimento di revoca, nonché l'affidamento e la revoca degli incarichi di dirigenza degli Uffici, su proposta del Direttore Generale;
  - j) la nomina dei Direttori delle Aree organizzative e delle eventuali articolazioni periferiche provinciali dell'ARLAS proposte dal Direttore Generale;
  - k) la dichiarazione di revoca, decadenza o incompatibilità dei propri componenti.
2. Il Comitato di indirizzo, inoltre, delibera su ogni altra materia a esso attribuita da Leggi e regolamenti statali e regionali.
3. Il Comitato potrà costituire Commissioni composte da più membri anche esterni per lo studio di particolari problemi connessi all'attività dell'Agenzia, predeterminando la durata in carica della Commissione, i compiti e la composizione.

## Art.7

## Incompatibilità, decadenza e revoca dei componenti del Comitato di indirizzo

1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e altre leggi regionali, ai componenti del comitato di indirizzo si applicano le cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 7 agosto 1996, n. 17.
2. I componenti del Comitato di indirizzo possono essere revocati con delibera motivata della Giunta regionale in presenza di accertate gravi irregolarità, mancata esecuzione delle direttive espresse dalla Giunta regionale ovvero in caso di gravi contrasti tra operato e indirizzi approvati dalla Giunta regionale. Nella medesima delibera di revoca la Giunta regionale dispone la nomina del sostituto.

## Art.8

## Direttore Generale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Lavoro e Formazione professionale, nomina il Direttore Generale, scelto tra i dirigenti di ruolo dell'amministrazione regionale con anzianità di servizio di almeno cinque anni ovvero tra esterni esperti in materia di lavoro e formazione.
2. Il Direttore Generale è organo di gestione dell'ARLAS e di esecuzione degli indirizzi espressi, attraverso l'Assessore al Lavoro e alla formazione professionale, dalla Giunta regionale, dura in carica cinque anni e può essere rinominato al massimo per ulteriori cinque anni.
3. Il Direttore Generale ha la responsabilità tecnico-gestionale dell'ARLAS e della rispondenza della gestione agli indirizzi ed agli obiettivi espressi dalla Giunta regionale e dal Comitato di indirizzo, agli atti di programmazione regionale ed ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Il Direttore Generale provvede alla gestione del bilancio e all'amministrazione di essa.
4. Il Direttore Generale in particolare:
  - a) propone e sottopone al Comitato di indirizzo il Piano annuale e triennale delle attività;
  - b) formula al Comitato di indirizzo proposte per l'elaborazione dei programmi e delle attività, partecipa alle sedute del Comitato di indirizzo senza diritto di voto con funzioni consultive e delle sue posizioni deve essere data menzione nei verbali delle riunioni;
  - c) emana le direttive generali e gli atti idonei al conseguimento degli obiettivi e alla realizzazione dei programmi e delle attività deliberati dal Comitato di indirizzo;
  - d) controlla l'andamento dell'amministrazione e della gestione dell'ARLAS con riferimento agli obiettivi deliberati dal Comitato d'indirizzo e ne verifica i risultati;
  - e) adotta provvedimenti indifferibili o urgenti, qualora il Comitato di indirizzo non vi provveda, convocando, in tal caso, senza indugio, l'organo di indirizzo per la ratifica, in mancanza della quale si intenderanno inefficaci;
  - f) adotta gli atti da sottoporre al Comitato di indirizzo e soggetti alla successiva approvazione della Giunta regionale;
  - g) controlla l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria;
  - h) propone e sottopone al Comitato di indirizzo il bilancio annuale di previsione e il bilancio consuntivo;
  - i) adotta tutti i provvedimenti idonei a migliorare l'efficienza e la funzionalità degli Uffici dell'ARLAS;
  - j) dirige la struttura organizzativa e provvede all'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate;
  - k) dirige il personale attribuendo o revocando gli incarichi inerenti ai vari Uffici, dà esecuzione ai provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro deliberati dal Comitato di indirizzo ed adotta le misure disciplinari nel rispetto della normativa vigente;
  - l) propone e sottopone alla deliberazione del Comitato di indirizzo la nomina dei Direttori delle Aree organizzative e delle eventuali articolazioni periferiche provinciali dell'ARLAS;
  - m) presiede, con facoltà di delega, le commissioni di concorso e di gara per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e firma i contratti in attuazione dei programmi ed obiettivi deliberati dal Comitato di indirizzo;
  - n) firma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
  - o) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
  - p) sottoscrive gli atti negoziali, i contratti e le convenzioni ed adotta gli atti amministrativi e contabili a rilevanza esterna;
  - q) determina i criteri generali di organizzazione degli Uffici definendo, in particolare, le mansioni, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;



- r) provvede all'adozione della pianta organica del personale, suddivisa per qualifiche e profili professionali e funzionali, da sottoporre al Comitato di indirizzo e all'approvazione della Giunta regionale;
  - s) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;
  - t) verifica e controlla le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
  - u) fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
  - v) conferisce, in caso di comprovata necessità derivante anche da carenze di organico e con provvedimenti motivati da sottoporre all'approvazione preventiva del Comitato di indirizzo, incarichi di collaborazione professionale esterni.
5. Per il periodo di tempo strettamente necessario alla costituzione del Comitato di indirizzo il Direttore Generale può procedere direttamente all'affidamento degli incarichi occorrenti per assicurare il regolare espletamento delle attività dell'Agenzia.

#### Art.9

#### Incompatibilità, decadenza e revoca dell'incarico di Direttore Generale

1. All'incarico di Direttore Generale si applicano le cause di incompatibilità di cui alla L.R. n. 17/1996.
2. L'incarico è revocato, previa contestazione, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, con deliberazione della Giunta regionale in caso di sopravvenuta causa di incompatibilità, gravi violazioni di legge, mancata esecuzione del mandato ovvero in caso di contrasti tra operato e indirizzi espressi, attraverso l'Assessore al Lavoro e alla Formazione professionale, dalla Giunta regionale. Con la medesima delibera di revoca la Giunta regionale provvede alla nomina del nuovo Direttore Generale.

#### Art. 10

#### Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è l'organo di vigilanza e controllo economico-finanziario dell'ARLAS. Esso è composto da tre membri effettivi nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale i quali durano in carica tre anni e possono essere rinominati per un numero massimo di tre esercizi.
2. Con la medesima delibera devono essere nominati anche due componenti supplenti del Collegio sindacale. I membri del Collegio sindacale sono nominati tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.
3. I componenti del Collegio sindacale assistono alle sedute del Comitato di indirizzo.
4. Il Collegio sindacale svolge le funzioni a esso attribuite dalla legge, ed in particolare:
  - a) vigila sulla regolare tenuta della contabilità, esamina i Libri ed i Registri contabili in confronto ai documenti giustificativi;
  - b) esercita il controllo sulla gestione economica e contabile dell'ARLAS;
  - c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ARLAS;
  - d) effettua periodicamente riscontri e verifiche di cassa;
  - e) redige una relazione sul bilancio preventivo formulando valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese, entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione;
  - f) esprimere parere sul bilancio consuntivo e redige una relazione attestandovi la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
  - g) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle disposizioni legislative e regolamentari per quanto attinenti alla gestione finanziaria;
  - h) riferisce almeno ogni sei mesi al Direttore Generale sui risultati dell'attività di controllo;
  - i) redige almeno ogni sei mesi una relazione dettagliata sullo stato generale della gestione contabile dell'ARLAS e la trasmette al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale ed istruzione.
5. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni tre mesi e delle riunioni deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti del Collegio sindacale intervenuti e presenti.
6. Ciascun componente del Collegio sindacale ha diritto di accedere agli atti, ai documenti e a ogni informazione utile all'esercizio del proprio mandato.

#### Art. 11

### Incompatibilità, decadenza e revoca dell'incarico di componente del Collegio sindacale

1. Salve le incompatibilità previste dalle leggi statali non possono essere nominati o designati quali componenti del Collegio sindacale i coniugi, parenti o affini entro il terzo grado di parentela dei componenti del Comitato di indirizzo.
2. Sono cause di decadenza dall'incarico di Sindaco:
  - a) la mancata partecipazione senza giusta causa, nel corso dell'esercizio finanziario, a più di due riunioni consecutive del Collegio sindacale;
  - b) la mancata partecipazione senza giusta causa a più di due sedute del Comitato di indirizzo;
  - c) la cancellazione o la sospensione dal Registro dei revisori contabili.
3. L'incarico di Sindaco può essere revocato con delibera motivata di Giunta regionale per gravi irregolarità nell'esercizio del proprio mandato e in tutte le altre ipotesi previste per legge.
4. Qualora venga meno uno dei componenti del Collegio sindacale per una delle cause sopra indicate subentra il sindaco supplente più anziano che resta in carica fino alla fine del mandato previa nomina del Comitato di indirizzo.

### TITOLO III FINANZA E CONTABILITA'

#### Art. 12

### Patrimonio e mezzi finanziari

1. L'ARLAS ha piena autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.
2. Il patrimonio dell'ARLAS è composto da:
  - a) beni immobili e mobili acquisiti a titolo di proprietà, in uso o in comodato;
  - b) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni di cui al punto precedente;
  - c) finanziamento annuale trasferito dalla Regione Campania nella misura determinata dalla legge di bilancio di previsione sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di attività di cui al successivo articolo 13;
  - d) contributi corrisposti, a qualsiasi titolo, da enti pubblici e privati e/o da altri soggetti;
  - e) eventuali proventi derivanti da servizi forniti a terzi a titolo oneroso;
  - f) rimborsi o proventi derivanti dalla realizzazione di servizi o progetti su incarico della Regione Campania anche a valere su risorse comunitarie.
3. Restano nel patrimonio dell'ARLAS i beni mobili e immobili già destinati a essa e trasferiti alla Regione Campania dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4. La Regione Campania può concedere in uso o comodato all'ARLAS altri beni mobili ed immobili ovvero erogare a essa ulteriori servizi.

#### Art. 13

### Piano annuale e triennale di attività

1. L'ARLAS adotta un Piano per la programmazione delle proprie attività e dei relativi bisogni di spesa e per la definizione del fabbisogno di personale.
2. Il Piano viene adottato con cadenza triennale e deve essere annualmente aggiornato.
3. Il Piano è proposto dal Direttore Generale il quale lo sottopone al Comitato di indirizzo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, per la deliberazione.
4. La proposta del Piano di attività è formulata sentito il parere della Commissione regionale per il lavoro in coerenza con il Programma annuale regionale per le politiche del lavoro e della formazione professionale.
5. Il Piano annuale delle attività è definitivamente approvato, su proposta dell'Assessore al Lavoro e alla Formazione professionale, dalla Giunta regionale.

#### Art. 14

#### Bilancio di previsione e Rendiconto generale

1. Il sistema contabile dell'ARLAS prevede il bilancio annuale di previsione e il Rendiconto generale.
2. Il Bilancio di previsione è adottato dal Direttore Generale previo parere del Collegio sindacale ed è proposto al Comitato d'indirizzo per la deliberazione. Il Comitato di indirizzo delibera il bilancio di previsione entro il 30 settembre dell'anno precedente al quale si riferisce.
3. Il Bilancio di previsione è poi definitivamente approvato dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale secondo le disposizioni di cui alla L.R. n. 7 del 30 aprile 2002.
4. Il Direttore Generale adotta, entro il 31 marzo, il Rendiconto generale della gestione relativa all'anno precedente e lo propone al Comitato di indirizzo per la deliberazione. Il Rendiconto generale è approvato dalla Giunta e dal Consiglio regionale.
5. L'ARLAS adotta un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo.
6. Sono centri di costo, oltre alla Direzione Generale, il Dipartimento per le attività del lavoro e della formazione professionale e il Dipartimento per le attività dell'istruzione.

#### Art. 15

#### Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria è svolto dalla Banca che assolve alle funzioni di Tesoreria in favore della Regione Campania.

### TITOLO IV

### ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

#### Art. 16

#### Organizzazione ed articolazioni

1. L'ARLAS è organizzata per Dipartimenti e Aree di attività e specificamente:
  - a) Direzione generale — Segreteria — Posizioni di staff;
  - b) Dipartimento per le attività del lavoro e la formazione professionale;
  - c) Dipartimento per le attività di istruzione;
  - d) Area amministrativo-contabile;
  - e) Area sistemi informativi e assistenza tecnica;
  - f) Area progetti speciali.
2. I Dipartimenti e le Aree possono essere articolati in servizi e uffici.
3. Il Dipartimento per le attività del lavoro e la formazione professionale fornisce supporto tecnico alla Direzione Generale in ordine alle attività di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 21 della L.R. n. 14/2009.
4. Il Dipartimento per le attività di istruzione fornisce supporto tecnico alla Direzione Generale in ordine alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 21 della L.R. n. 14/2009.
5. I Dipartimenti sono diretti da dirigenti nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Lavoro e alla Formazione professionale.
6. I direttori delle Aree e dei Servizi e delle articolazioni provinciali dell'ARLAS, che possono rivestire qualifica dirigenziale, vengono nominati su proposta del Direttore Generale previa deliberazione del Comitato di indirizzo e possono essere scelti anche tra persone esterne esperte in materia di lavoro e formazione professionale.
7. Il Direttore Generale, entro sessanta giorni dalla nomina, provvede alla riorganizzazione amministrativa dell'ARLAS.

#### Art. 17

#### Dotazione organica e gestione del personale

1. L'organizzazione dell'ARLAS e l'assegnazione delle relative risorse umane e professionali è determinata sulla base delle esigenze di lavoro, delle nuove funzioni a essa attribuite dalla L.R. 18 novembre 2009 n. 14 e dalle priorità individuate dal Direttore Generale e sottoposte al Comitato di indirizzo.

2. Il Direttore Generale, entro sessanta giorni dalla nomina, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, provvede all'adozione della pianta organica strutturata per qualifiche e profili professionali da sottoporre alla deliberazione del Comitato di indirizzo e all'approvazione della Giunta regionale. L'adozione della pianta organica viene definita nell'ambito del contingente e della spesa complessiva determinati dalla Giunta regionale.

## Note

*Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).*

### Note all'art. 1

#### Comma 1.

*Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8: “Regolamento di attuazione di cui alla l.r. n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54, comma 1, lett a): - testo unico della normativa della regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro”.*

*Art. 17: “Organizzazione e funzioni ulteriori dell’Agenzia regionale per il lavoro e la scuola”.*

*Comma 1: “1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge n. 14/2009, la Giunta, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro e formazione, nomina, ai sensi dell’art. 21, comma 7, il Consiglio di amministrazione dell’ARLAS e il Direttore Generale i quali durano in carica 5 anni. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto”.*

*Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14: “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”.*

#### Comma 2.

*Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 già citato nella nota al comma 1.*

*Art. 11: “Ipotesi di revoca della certificazione AQL”.*

*Comma 1: “1. Oltre all’ipotesi di cui all’articolo 9 comma 7 della legge n. 14/2009, la certificazione “Alta Qualità del Lavoro” è revocata quando si rileva una mancata corrispondenza tra i risultati degli accertamenti e le dichiarazioni rilasciate dall’impresa per l’ottenimento della certificazione”.*

*Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 già citata nella nota al comma 1.*

*Art. 14: “Commissione regionale per il lavoro”.*

*“1. La Commissione regionale per il lavoro, avvalendosi del supporto tecnico dell’ARLAS, esprime pareri sugli indirizzi regionali delle politiche della formazione professionale e del lavoro e sui conseguenti atti generali applicativi, in particolare nei casi previsti dal Regolamento di attuazione. La Commissione svolge, altresì, compiti di verifica e valutazione riguardo al sistema formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.*

*2. I pareri di cui al comma 1 sono obbligatori nelle materie indicate dal Regolamento di attuazione e possono essere richiesti dal Presidente della Giunta regionale, dall’assessore regionale competente in materia di formazione e lavoro, dai presidenti delle commissioni consiliari regionali competenti per materia, dalla Conferenza regionale e dal Comitato di garanzia sulla gestione del sistema AQL.*

*3. La Commissione di cui al comma 1, composta dai soggetti previsti dal Regolamento di attuazione, è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e rimane in carica per tutta la durata della legislatura regionale”.*

*Art. 16: “Principi del sistema regionale integrato dei servizi per l’impiego”.*

*“1. Il sistema regionale integrato dei servizi per l’impiego si rivolge ai lavoratori, con particolare attenzione alle fasce deboli e svantaggiate ed ai soggetti inoccupati, disoccupati, a rischio di*

precarizzazione lavorativa ovvero di espulsione dal mercato del lavoro, nonché alle imprese per migliorarne la competitività attraverso la qualificazione delle risorse umane.

2. La Regione individua forme di cooperazione tra centri di servizi pubblici ed altri soggetti, pubblici o privati, accreditati ai sensi dell'articolo 18, per migliorare la qualità dei servizi offerti, ampliarne la diffusione sul territorio, realizzare esperienze di eccellenza innovative o incisive in ambiti settoriali o territoriali specifici e fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti.

3. I soggetti del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 17 erogano le proprie prestazioni a tutti gli utenti, lavoratori e datori di lavoro, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità e della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni, senza oneri per i lavoratori e per i soggetti in cerca di occupazione.

4. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per il lavoro e delle Commissioni provinciali per il lavoro, individua strumenti di premialità ed incentivi a sostegno della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese nell'ambito dei servizi per l'impiego, valorizzando in particolare la qualità e la produttività dell'offerta dei Centri per l'impiego.

*Art. 18: "Cooperazione tra soggetti pubblici e soggetti privati mediante accreditamento regionale".*

"1. La Regione predispone, secondo quanto previsto nel Regolamento di attuazione, l'elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 17, affidandone l'istruttoria, la tenuta e l'aggiornamento all'ARLAS.

2. La Regione conferisce l'accreditamento regionale a soggetti pubblici o privati aventi o meno scopo di lucro che possiedono i requisiti previsti nel Regolamento di attuazione.

3. L'accreditamento costituisce titolo di legittimazione per la stipula con la Provincia competente per territorio di convenzioni per l'individuazione e l'affidamento dei servizi al lavoro da erogare sul territorio provinciale.

4. Le procedure per l'accreditamento, la verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti richiesti e le modalità di tenuta dell'elenco sono disciplinate nel Regolamento di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), e successive modificazioni.

5. I soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni, per poter operare ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti a conseguire l'accreditamento ai sensi del presente articolo e ad osservare gli indirizzi dettati dalla Commissione regionale del lavoro".

*Art. 19: "Autorizzazioni regionali".*

"1. È istituito presso l'ARLAS l'elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.

2. L'ARLAS provvede alla tenuta, all'aggiornamento dell'elenco e alla comunicazione al Ministero del lavoro degli estremi delle autorizzazioni regionali rilasciate nonché dell'eventuale sospensione o revoca delle stesse, ai fini dell'iscrizione nella sezione regionale dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro.

3. I requisiti, le modalità e la procedura di autorizzazione regionale sono disciplinati nel Regolamento di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi di cui al decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni".

*Art. 34: "Incentivi all'assunzione e assunzioni riservate a persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro".*

"1. La Regione, a valere sul Fondo per la qualità del lavoro (FQL) e nel rispetto dei criteri e delle priorità individuate nel Programma annuale, concede incentivi alle imprese, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata, che assumono soggetti in condizione di svantaggio occupazionale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

anche parziale. Per particolari settori quali il turismo e l'agricoltura, la Giunta regionale individua, d'intesa con le parti sociali, le ipotesi specifiche in cui gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni con contratti di lavoro subordinato diversi da quelli a tempo pieno e indeterminato.

2. Ai fini della presente legge, per soggetti in condizione di svantaggio occupazionale si intendono quelli individuati dall'articolo 2 del Regolamento della Commissione delle Comunità europee 6 agosto 2008, n. 800 (regolamento generale di esenzione per categoria), nonché i lavoratori iscritti in appositi elenchi istituiti nell'ambito del sistema regionale dei servizi per l'impiego, espulsi dal ciclo produttivo nell'ambito delle aree per cui sia stata accertata la sussistenza delle condizioni di crisi occupazionale, anche all'esito delle procedure di cui all'articolo 36, ovvero nell'ambito delle aree di crisi che hanno accesso agli strumenti di programmazione negoziata ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e successive modificazioni.

3. La Regione, in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181/2000, prevede, nell'ambito del Documento triennale, le quote di assunzioni che i datori di lavoro, pubblici e privati, devono riservare ai soggetti in condizione di svantaggio occupazionale o a rischio di esclusione sociale.

4. La Regione programma e attua, con deliberazione di Giunta regionale e a valere sulle risorse disponibili su appositi capitoli di bilancio, i percorsi di stabilizzazione dei lavoratori impiegati in progetti di attività socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) e all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), in forza presso la Giunta regionale”.

*Art. 35: “Interventi di sostegno al credito e al reddito dei lavoratori”.*

“1. La Regione, d'intesa con le parti sociali, sostiene l'accesso al credito di lavoratori non impiegati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di lavoratori, anche autonomi, che si trovano in particolari situazioni di difficoltà individuate con apposito atto di indirizzo.

2. La Regione partecipa ai piani di sostegno al reddito dei lavoratori privi dei requisiti per la percezione dei trattamenti di integrazione salariale predisposti dagli enti bilaterali. L'intervento della Regione ha carattere esclusivamente integrativo, si realizza alle condizioni definite con apposito atto di indirizzo e consiste nell'erogazione di borse di studio ai lavoratori che, nell'ambito dei suddetti piani, partecipano ad attività formative e nell'incentivazione di accordi aziendali per la riduzione dei tempi di sospensione lavorativa tramite orari di lavoro flessibile”.

*Art. 37: “Indirizzi e principi generali sul sistema regionale della formazione”.*

“1. La Regione svolge un ruolo di coordinamento in materia di formazione professionale attraverso gli strumenti di programmazione e controllo regionale e l'erogazione di servizi di supporto quali:

- a) l'accreditamento degli organismi formativi e dei servizi di orientamento;
- b) la classificazione delle qualifiche professionali;
- c) la catalogazione dei percorsi e programmi formativi e delle tipologie dei servizi di orientamento;
- d) lo sviluppo qualitativo dell'offerta di istruzione e formazione di base e il raccordo delle iniziative educative rivolte agli adolescenti, ai giovani e agli adulti presenti sul territorio regionale basato su accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, promotori delle iniziative;
- e) la certificazione dei percorsi formativi realizzati attraverso tirocini, stage, piani di inserimento nonché delle esperienze lavorative maturate anche fuori dall'ambito dei rapporti di lavoro subordinato;
- f) la certificazione delle competenze degli operatori della formazione e dell'orientamento;
- g) il monitoraggio e la valutazione.

2. La Regione conferisce alle Province funzioni di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio del ciclo dell'orientamento e della formazione per garantire una maggior efficacia del sistema formativo regionale rispetto ai fabbisogni dello sviluppo del territorio.

3. Le Province svolgono gli interventi ed i servizi di orientamento nel settore educativo e professionale nell'ambito della rete regionale dei servizi per l'impiego, attraverso i Centri per l'impiego e le strutture territoriali, con il concorso dei soggetti pubblici e privati accreditati che attuano le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

4. La Regione svolge le funzioni di regia nel sistema decentrato della formazione attraverso:

a) la definizione dei sistemi di accreditamento delle agenzie che erogano servizi di orientamento e degli organismi di formazione, la certificazione delle competenze delle figure professionali caratteristiche dei processi orientativi e formativi, la definizione delle qualifiche professionali e dei relativi percorsi formativi;

b) attività di assistenza al trasferimento delle conoscenze e delle competenze maturate nella gestione delle varie fasi del ciclo della formazione ed al monitoraggio delle attività connesse all'erogazione di servizi di orientamento e di azioni formative nelle singole Province;

c) attività sperimentali di progettazione di nuove azioni orientative o formative, attività interprovinciali, interventi formativi rivolti a filiere collocate su differenti territori provinciali o che rivestono carattere di trasversalità e quindi richiedano un intervento unico;

d) azioni di sostegno alla formazione di cui all'articolo 41.

5. La Regione svolge attività di formazione per lo sviluppo economico e sociale del territorio regionale, in conformità agli accordi comunitari e nazionali e provvede alla creazione, anche con strutture proprie, di una rete di Centri di specializzazione e di eccellenza.

6. Gli standard professionali e formativi, il sistema di certificazione delle competenze acquisite, le modalità di riconoscimento delle competenze degli operatori della formazione nonché le procedure di accreditamento, monitoraggio e verifica dell'offerta formativa sono disciplinati dal Regolamento di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b), di seguito denominato "Regolamento per la formazione professionale".

*Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30".*

*Art. 13: "Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato".*

"1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito:

a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;

b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

2. Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando:

a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;

b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;



c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.

4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.

5. Avverso gli atti di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.

5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Abrogato.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7.

8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie”.

*Legge 12 marzo 1999, n. 68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.*

*Art. 12: “Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative”.*

“1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b) computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

## **Note all'art. 2**

### Comma 1.

*Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14* già citata nella nota all'articolo 1.

*Art. 21: "Attività e struttura".*

"1. È istituita l'Agenzia per il lavoro e l'istruzione denominata ARLAS, ente pubblico non economico strumentale della Regione dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

2. L'ARLAS svolge, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, l'attività istruttoria, l'analisi e gli studi necessari per l'elaborazione del Documento triennale e del Programma annuale e fornisce assistenza tecnica alla Conferenza regionale e alla Commissione regionale per il lavoro per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla presente legge.

3. L'ARLAS svolge le attività di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro ed in particolare:

- a) elabora un rapporto annuale sullo stato del mercato del lavoro regionale;
- b) assicura la gestione informatizzata e l'utilizzo a fini statistici di monitoraggio e valutazione dei dati attinenti gli strumenti e le azioni di promozione della qualità del lavoro di cui al Titolo III;
- c) fornisce assistenza tecnica nell'elaborazione dei parametri qualitativi di utilizzazione del lavoro di cui all'articolo 9;
- d) realizza studi e ricerche finalizzati alla previsione dei fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera richiesti dal mercato e all'analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori;
- e) rileva ed analizza i settori ad elevato tasso di lavoro irregolare;
- f) monitora ed analizza i flussi dei lavoratori che emigrano verso altre aree del Paese;
- g) realizza studi e ricerche su aspetti specifici del mercato del lavoro regionale;
- h) monitora le forme contrattuali di lavoro, con particolare attenzione alle tipologie di lavoro flessibile, alle loro causali, ai regimi degli orari, alle condizioni retributive, al lavoro sommerso e quello precario;
- i) monitora l'impatto dell'impiego dei fondi strutturali sulle politiche del lavoro e dell'occupazione;
- l) fornisce assistenza tecnica all'Osservatorio sull'apprendistato;
- m) svolge, in coerenza con gli indirizzi dettati dalla Regione, le attività istruttorie per la certificazione AQL, secondo le procedure e le modalità previste nel Regolamento di attuazione;
- n) svolge, inoltre, tutte le altre funzioni previste dal Regolamento di attuazione.

4. L'ARLAS, inoltre, svolge le seguenti ulteriori attività in materia di servizi per l'impiego:

- a) istruttoria, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati ed autorizzati ad erogare servizi per l'impiego;
  - b) realizzazione e gestione del SIRL, coordinamento e cura della diffusione dei dati da esso forniti e collegamento con la Borsa continua nazionale del lavoro;
  - c) attività di ricerca, studio e documentazione al fine di favorire la qualificazione dei servizi per l'impiego;
  - d) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per l'impiego e dell'integrazione degli interventi regionali su lavoro e formazione;
  - e) assistenza tecnica degli interventi e dei servizi erogati dai Centri per l'impiego;
  - f) sostegno ai Centri per l'impiego nell'integrazione fra servizi e formazione decentrata.
5. L'Agenzia si compone di due dipartimenti autonomi, uno per le attività del lavoro e la formazione professionale e uno per le attività di istruzione nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dall'assessore al lavoro ed alla formazione professionale. Il dipartimento dell'istruzione svolge d'intesa con le amministrazioni provinciali:
- a) il coordinamento e il supporto ai processi di integrazione tra istruzione e formazione professionale, tra cui i programmi di potenziamento dell'offerta formativa;
  - b) il monitoraggio e la valutazione dell'impatto e dell'occupazione delle politiche formative;
  - c) la progettazione, la promozione e lo sviluppo dei percorsi finalizzati all'integrazione tra istruzione, formazione e inserimento lavorativo;
  - d) il supporto tecnico e progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro.
6. Il Piano annuale delle attività dell'ARLAS è approvato dalla Giunta regionale.
7. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro e formazione, nomina:
- a) il comitato di indirizzo dell'Agenzia, formato da tre componenti, di cui almeno uno nominato dal Consiglio regionale esperto in materia di lavoro, formazione ed istruzione, che elegge il Presidente al suo interno;
  - b) il direttore generale, scelto tra i dirigenti di ruolo dell'amministrazione regionale con anzianità di servizio di almeno cinque anni ovvero tra esterni esperti in materia di lavoro e formazione.
8. Ai componenti del comitato di indirizzo si applicano le cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della regione Campania).
9. Il piano di riorganizzazione, il funzionamento, la dotazione organica di personale, la regolamentazione finanziaria, patrimoniale e gestionale, la pianificazione e il controllo di gestione dell'ARLAS, la previsione delle sue articolazioni periferiche sul territorio regionale, nonché la definizione puntuale dei compiti ad essa affidati, sono disciplinati dallo Statuto dell'ARLAS approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
10. La Giunta regionale provvede con regolamento all'adeguamento dello Statuto dell'Agenzia alle modifiche introdotte con la presente legge. Gli organi dell'Agenzia restano in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina dei nuovi organi dell'Agenzia".

*Si pubblica di seguito il testo degli articoli 11 e 17 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8: “Regolamento di attuazione di cui alla l.r. n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54, comma 1, lett a): - testo unico della normativa della regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro”, così come risulta modificato dal regolamento regionale sopra riportato.*

*La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .*

*Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.*

**Testo coordinato degli articoli 11 e 17 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8: “Regolamento di attuazione di cui alla l.r. n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54, comma 1, lett a): - testo unico della normativa della regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro”.**

#### Art. 11

#### Ipotesi di revoca della certificazione AQL

1. La Commissione regionale per il lavoro esprime, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 14/2009, pareri in ordine a:

- a) modalità di accesso agli strumenti di orientamento e assistenza ai disoccupati, agli inoccupati, ai soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in difficoltà o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
- b) azioni di sviluppo dell'occupazione e di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro in particolare per contrastare la disoccupazione di lunga durata, la disoccupazione femminile e giovanile e i fenomeni di fuoriuscita dal mercato del lavoro;
- c) criteri e procedura di accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, nonché per la sospensione e la revoca dell'accreditamento stesso, le tipologie di servizi che possono essere affidati ai soggetti accreditati e le modalità di verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati, anche per la sospensione o la revoca delle convenzioni nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 18 della legge n. 14/2009;
- d) modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 14/2009;
- e) definizione delle categorie di soggetti svantaggiati che possono essere assunti con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e all'articolo 34 della legge n. 14/2009, nonché determinazione del contenuto del piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, degli interventi formativi che devono essere erogati e dei requisiti professionali dei tutor aziendali;
- f) contenuti necessari delle convenzioni di cui all'articolo 26 del presente Regolamento e le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni in esse contenute, anche ai fini della sospensione o della revoca delle stesse;
- g) requisiti, modalità e procedure per il rilascio ai soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione all'esercizio sul territorio regionale dei servizi relativi all'intermediazione, alla ricerca e selezione del personale e alla ricollocazione del personale nonché delle condizioni per la sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa secondo quanto stabilito nell'articolo 19 della legge n. 14/2009;
- h) modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei soggetti autorizzati;
- i) definizione dei livelli essenziali del servizio che devono assicurare i Centri per l'impiego e i soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 16 della legge n. 14/2009;
- j) criteri per la gestione operativa dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori;

- k) *caratteristiche dei modelli relativi alle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro e modalità di tenuta e trasmissione degli stessi tenendo conto del modello nazionale di comunicazioni obbligatorie;*
- l) *modalità tecniche di funzionamento del Sistema Informativo Regionale del Lavoro (SIRL), in coordinamento con i parametri tecnici nazionali di intercomunicazione della Borsa continua nazionale del lavoro e in coerenza con i flussi informativi di scambio determinati a livello nazionale;*
- m) *modalità di interconnessione dei Centri per l'impiego e dei soggetti, pubblici o privati, accreditati o autorizzati, con il Sistema Informativo Regionale del Lavoro, con particolare riguardo alla trasmissione delle informazioni;*
- n) *criteri e procedure per l'accertamento, la verifica periodica e la certificazione dell'esistenza o della cessazione dello stato di disoccupazione da parte dei Centri per l'impiego;*
- o) *servizi per l'impiego ulteriori, rispetto a quelli elencati dall'articolo 14 del presente Regolamento, per l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, il soddisfacimento delle esigenze occupazionali delle imprese e lo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro;*
- p) *criteri e procedure per limitare le richieste nominative nell'ambito del bacino dei lavoratori stagionali;*
- q) *criteri, procedure e modalità operative di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;*
- r) *requisiti per l'accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di interventi in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali e dei principi e degli indirizzi generali di cui all'articolo 37 della legge n. 14/2009;*
- s) *promozione delle convenzioni tra i Centri per l'impiego e le altre strutture competenti in materia di occupabilità femminile di cui all'articolo 23 del presente Regolamento;*
- t) *requisiti, modalità e procedure per la determinazione dello stato di particolare gravità dei disabili per i quali favorire l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di cui all'articolo 12 della legge 12 marzo 1999 n. 68 tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 del presente Regolamento;*
- u) *individuazione di particolari situazioni di difficoltà dei lavoratori da sostenere per l'accesso al credito secondo quanto disposto dall'articolo 35 della legge n. 14/2009;*
- v) *approvazione delle liste di mobilità e altre competenze previste dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991 n. 223;*
- w) *definizione del rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il numero dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato.*
2. All'atto di adozione del Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento sul mercato del lavoro la Regione, con apposito regolamento, potrà individuare ulteriori ipotesi di revoca della certificazione "Alta Qualità del Lavoro".

#### Art. 17

##### Organizzazione e funzioni ulteriori dell'Agenzia regionale per il lavoro e la scuola

1. *Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge 18 novembre 2009, n. 14, la Giunta, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione, nomina, ai sensi dell'articolo 21, comma 7 il Comitato di indirizzo dell'ARLAS e il Direttore Generale i quali durano in carica cinque anni. Il Direttore Generale partecipa a riunioni del Comitato di indirizzo senza diritto di voto.*
2. *Per la costituzione delle articolazioni territoriali su base provinciale dell'ARLAS la Regione opera, in virtù del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, d'intesa con le amministrazioni provinciali.*
3. *Oltre alle funzioni e alle attività previste nell'articolo 21 della legge n. 14/2009, l'ARLAS svolge, anche attraverso articolazioni territoriali ove costituite, in collaborazione con le Province le seguenti attività:*
- *compiti di monitoraggio, studio, ricerca ed assistenza tecnica nelle attività relative alle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione sul territorio provinciale;*
  - *compiti di progettazione e di supporto in azioni ed iniziative finalizzate all'integrazione tra le politiche dell'istruzione e della formazione professionale;*
  - *compiti di progettazione e di sviluppo di azioni ed iniziative di contrasto alla dispersione scolastica;*
  - *attività di raccordo tra istruzione, formazione e inserimento lavorativo.*
4. *L'ARLAS può svolgere a titolo oneroso, attività per altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta. Per la stipulazione di contratti di diritto privato con esperti e tecnici esterni e di Convenzioni con società, enti, Camere di commercio ed Università per l'espletamento di particolari servizi, l'Agenzia si conforma ai criteri d'indirizzo gestionali e finanziari fissati dalla Giunta Regionale.*